

Commissione Paritetica Cantonale dell'Edilizia e del Genio Civile

C.P.C. edilizia e genio civile, 6501 Bellinzona

resp.: A. Neviani
e-mail: info@cpcedilizia.ch

A tutte le imprese di costruzione del settore
dell'edilizia e del genio civile del Cantone Ticino

6500 Bellinzona, 12 luglio 2010

Amianto nella costruzione: riconoscerlo così da evitare pericoli alla salute

Gentili signore,
Egregi signori,

da diversi anni le parti contraenti si stanno occupando attivamente, in collaborazione con la SUVA, di prevenzione delle malattie professionali correlate alla presenza di amianto sui cantieri. Ricordiamo che dal 1990, in Svizzera, vige il divieto di produzione, d'importazione e d'utilizzo di prodotti contenenti amianto. Ciò nonostante è possibile venire a contatto, ancora oggi, con tali materiali in quanto messi in opera prima dell'entrata in vigore del divieto.

In Ticino, ad esempio, è stata recentemente trovata una baracca di cantiere, costruita prima del 1990, con il pavimento formato da lastre di fibrocemento. In queste lastre è stata riscontrata la presenza di fibre di amianto. **Essendo in forma fortemente agglomerata (legata al cemento), ciò non rappresenta un rischio accresciuto per la salute, a condizione che non venga forato, smerigliato o lavorato in altro modo.** Questo genere di pavimenti, se realizzati prima del 1990, vanno ricoperti con materiali idonei (per es. linoleum) al fine d'evitare l'abrasione e quindi la potenziale formazione di polveri contenenti fibre d'amianto respirabili pericolose per la salute dei lavoratori. La presenza del materiale contenente amianto in matrice compatta dev'essere segnalata in modo chiaro (adesivi "a").

Approfittiamo di questo caso specifico per ribadire ai datori di lavoro le seguenti raccomandazioni.

- 1) Prestare attenzione alle attrezzature (come ad esempio le baracche di cantiere) e agli edifici costruiti prima del 1990 in quanto potrebbero presentare materiali contenenti amianto. In questi casi è importante innanzitutto riconoscere gli elementi potenzialmente pericolosi e pertanto trattarli con prudenza (evitando di tagliarli, forarli o smerigliarli). Nel caso in cui si dovesse riscontrare amianto debolmente agglomerato (ad es. stuoie isolanti, tessuti ignifughi) è necessario procedere subito al risanamento facendo capo ad una ditta specializzata. Così facendo si evitano rischi per la salute delle persone che fanno uso di tali spazi.
- 2) Informare e istruire in modo completo ed oggettivo tutti i lavoratori in merito agli aspetti legati all'amianto, in modo che **sappiano riconoscere eventuali situazioni potenzialmente pericolose e agire di conseguenza**, scongiurando, nel contempo, un inutile allarmismo tra i diretti interessati.

3) Divulgare all'interno della propria impresa il materiale informativo della Suva disponibile sul tema. Attraverso il sito internet www.suva.ch/amianto potete ordinare gratuitamente ai documenti necessari. Essi sono completi e di facile comprensione per ottenere un comportamento sicuro e corretto sul lavoro.

Vi ringraziamo già sin d'ora per l'attenzione che riserverete al nostro appello che consente tra l'altro ai datori di lavoro di ottemperare al proprio dovere legislativo (OPI, Art. 6) di informazione ed istruzione dei lavoratori sui pericoli ai quali sono esposti nell'esercizio della loro attività professionale.

Cordiali saluti.

Commissione Paritetica Cantonale

Il Presidente:



Paolo Locatelli

La direttrice:



Alessia Neviani